

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto
<p>TITOLO II SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA</p> <p>CAPO I MISURE DI SOSTEGNO</p>	
<p align="center">Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP</p>	<p>Le imprese con volumi di affari nel 2019 fino a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi sono esentati dal versamento del saldo IRAP per l'anno 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.</p> <p>L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta.</p> <p>Stanziamiento: 495 mln. di euro</p>
<p align="center">Art. 25 Contributo a fondo perduto</p>	<p>La misura si rivolge a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche in forma di impresa cooperativa con un fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro.</p> <p>A questi soggetti spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 273 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell'ammontare dei ricavi (20%, 15%, 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1 mln. 3 5 mln.) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.</p> <p>Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.</p>
<p align="center">Art.26 Rafforzamento patrimoniale</p>	<p>La misura è tesa ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali con ricavi superiori ai 5 MLN di euro e fino a 50 MLN, che abbiano subito una riduzione complessiva di fatturato nella misura non inferiore al 33% a causa dell'emergenza epidemiologica, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% dell'investimento in partecipazione fino ad un massimo di 2.000.000 di euro. Si tratta di una misura rivolta essenzialmente a medie imprese, complementare alla misura del ristoro a fondo perduto prevista per le imprese fino a 5 MLN di fatturato.</p>
<p align="center">Art. 27 Patrimonio destinato</p>	<p>La misura prevede che Cassa Depositi e Prestiti possa costituire un proprio Patrimonio Destinato, con risorse</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>pubbliche conferite dal Ministero dell’Economia, volto ad effettuare investimenti per la ricapitalizzazione a sostegno del rilancio economico e produttivo di imprese operanti in settori ritenuti strategici per il Paese. Gli investimenti saranno finalizzati al sostegno di operazioni di ristrutturazione, copertura di squilibri temporanei patrimoniali e finanziari di imprese che presentino, comunque, adeguate prospettive di redditività.</p>
<p>ART. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito</p>	<p>La misura riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con un fatturato fino a 5 milioni di euro ed alberghi senza limiti di fatturato. I soggetti locatari devono aver riportato, in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, una perdita di fatturato non inferiore al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% per cento dei relativi canoni. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume d’affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p>
<p align="center">Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</p>	<p>Lo sconto riguarda le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (PMI) e concerne le voci identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</p> <p>L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.</p> <p>Tali componenti hanno pesato sulla bolletta degli italiani per circa 13 miliardi di euro/anno nel 2018, ovvero circa il 25% del costo totale, ma in maniera molto variabile a seconda della tipologia di utenza. Per le piccole e medie imprese in bassa tensione, in particolare, l'incidenza degli oneri generali di sistema sul costo della bolletta elettrica è stato superiore al 30%.</p>
<p align="center">Art. 31 Rifinanziamento fondi</p>	<p>Individua le dotazioni finanziarie aggiuntive per il Fondo cosiddetto S.A.C.E., il Fondo Centrale di Garanzia e il Fondo ISMEA, rispettivamente per 30 MLD di euro, 3,95 MLD di euro e 250 MLN di euro</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p align="center">Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali</p>	<p>La garanzia è rilasciata alle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine ed è pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.</p> <p>La finalità della norma è preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.</p> <p>La garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.</p>
<p align="center">Art. 38 Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative</p>	<p>La misura prevede il rafforzamento del sostegno pubblico alle start-up innovative nell'ambito del programma "Smart&Start", mediante lo stanziamento di ulteriori 100 MLN di euro. Lo stesso articolo 38 introduce un incentivo per il sostegno alla produzione digitale dell'intrattenimento, con uno stanziamento di 4 MLN di euro.</p>
<p align="center">Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione</p>	<p>Il Fondo è finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative. Il fondo disporrà di una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e verrà gestito dalla prima fondazione italiana interamente</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	dedicata al trasferimento tecnologico “Enea Tech”. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata sull’innovazione, contribuisce al miglioramento della produttività e della resilienza del sistema delle PMI e alla creazione di nuove significative opportunità di lavoro qualificato.
Art. 44 Acquisto autoveicoli a bassa emissione	La misura incrementa di 100 MLN di euro per il 2020 e di 200 MLN di euro per l’anno 2021 il fondo già previsto dall’articolo 1, comma 1041, della legge n. 145/2018.
Art. 48 Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione	La misura incrementa la dotazione di risorse del Fondo promozione integrata per il Made in Italy di cui alla precedente disposizione del Decreto legge n. 18/2020, articolo 72.
CAPO II REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI	
Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	L’articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato, da parte di Regioni, altri enti territoriali, Camere di commercio, sotto forma di sovvenzioni per contribuire ai costi salariali delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. La sovvenzione viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>aiuto a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.</p> <p>Il beneficio non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.</p> <p>Il beneficio può essere combinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altre misure di sostegno all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato; • con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. <p>La sovvenzione non può in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui D.Lgs. n. 148/2015 e di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020.</p>
<p>TITOLO III MIUSRE IN FAVORE DEI LAVORATORI CAPO I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (DL CURA ITALIA)</p>	
<p>Art. 68 Modifiche all'art. 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</p>	<p>La norma apporta modifiche all'articolo 19 del D.L. n. 18/2020.</p> <p>In primo luogo, la durata massima dei trattamenti è estesa complessivamente da 9 a 18 settimane e la scadenza del periodo integrabile dal 31 agosto al 31 ottobre 2020.</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>Il limite delle settimane fruibili è ripartito in 14 settimane risultanti dalle 9 già previste dall'art. 19 più 5 settimane aggiuntive una volta esaurito il precedente plafond per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.</p> <p>Riguardo all'autorizzazione di queste ultime 4 settimane viene precisato che la disciplina applicabile è quella prevista ai sensi dell'art. 22-ter, di nuova introduzione, che dispone un apposito finanziamento per le misure previste dagli artt. 19 – 22 del D.L. n. 18/2020.</p> <p>E' altresì previsto il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare a tutti i beneficiari della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'art. 19.</p> <p>Su questo punto resta da chiarire se, come sembra in base alla lettera della legge, tra i beneficiari rientrano oltre ai fruitori dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, anche i lavoratori destinatari della stessa prestazione erogata dai Fondi bilaterali alternativi ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, enti pure richiamati ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.L. n. 18/2020, tra cui il Fondo di solidarietà dell'Artigianato (FSBA).</p> <p>Al comma 2 dell'art. 19 viene reintrodotta, con identica formulazione, il periodo soppresso in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, riguardante la procedura di consultazione ed esame congiunto da completare entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.</p>
--	---

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>Inoltre, il termine per la presentazione delle domande di cassa integrazione ed assegno ordinario, originariamente fissato entro il 4° mese a decorrere dall’inizio del periodo di sospensione, è anticipato entro la fine del mese successivo a quello di inizio di tale periodo, mediante la soppressione della parola “quarto” nella disposizione in esame.</p> <p>Dopo il comma 2 dell’art. 19 sono introdotti i commi 2-bis e 2-ter riguardanti rispettivamente la disciplina applicabile nel caso di presentazione della domanda in ritardo (in questo caso il trattamento decorre dalla settimana immediatamente anteriore alla data di presentazione) e il nuovo termine interinale per le domande riguardanti il periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 (31 maggio 2020).</p> <p>Al comma 6 dell’art. 19 la misura del finanziamento ai Fondi bilaterali alternativi ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, che garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario ai sensi del comma 1 dell’art. 19, tra cui FSBA, viene incrementata da 80 milioni a 1.100 milioni di euro. Per quanto riguarda il finanziamento delle prestazioni fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (4 settimane) i Fondi ex art. 27 hanno accesso anche agli stanziamenti di cui all’art. 22-ter (su cui cfr. avanti).</p> <p>E’ aggiunto il comma 6-bis che precisa che il trasferimento delle risorse di cui al comma precedente è effettuato con uno o più decreti interministeriali, dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, previo monitoraggio da parte dei Fondi in esame</p>
--	---

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>dell'andamento dei costi delle prestazioni, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Va verificato il raccordo di tale disposizione con il testo attuale del comma 6 che già contiene un riferimento alla decretazione dei suddetti Dicasteri.</p> <p>Al comma 8 dell'art. 19 è differita, dal 23 febbraio al 25 marzo 2020, la data entro la quale i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti.</p> <p>Al comma 9 dell'art. 19 viene incrementato l'importo del tetto massimo di spesa per l'anno 2020 per le prestazioni di cui all'articolo 19 commi 1-5, da 1.347,2 milioni di euro a 11.599,1 milioni di euro.</p>
<p align="center">Art. 69 Modifiche all'art. 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</p>	<p>La norma apporta alcune modifiche all'articolo 20 del D.L. n. 18/2020.</p> <p>Al comma 1 dell'art. 20 la durata massima del trattamento è aumentata complessivamente da 9 a 18 settimane e la scadenza del periodo integrabile è differita dal 31 agosto al 31 ottobre 2020.</p> <p>Il predetto limite delle settimane fruibili è ripartito in 14 settimane, risultanti dalle 9 già previste dall'art. 19 più 5 settimane aggiuntive una volta esaurito il precedente plafond per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.</p> <p>Come per le prestazioni di cui all'art. 19 l'autorizzazione di queste ultime 4 settimane è disciplinata dall'art. 22-</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>ter del D.L. n. 18/2020, di nuova introduzione. per cui è disposto un apposito finanziamento.</p> <p>Al comma 5 dell'art. 20 viene incrementato l'importo del tetto massimo di spesa per il trattamento in esame da 338,2 milioni di euro a 828,6 milioni di euro.</p>
<p align="center">Art. 70 Modifiche all'articolo 22 in materia di cassa integrazione in deroga</p>	<p>La disposizione modifica l'articolo 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga.</p> <p>Al comma 1 dell'art. 22 la durata massima del trattamento è complessivamente aumentata da 9 a 18 settimane e la scadenza del periodo integrabile è differita dal 31 agosto al 31 ottobre 2020.</p> <p>Come per l'art. 19 del D.L. n. 18/2020, riformulato dall'art. 68 del presente decreto, il predetto limite delle settimane fruibili è ripartito in 14 settimane risultanti dalle 9 già previste dall'art. 19 più 5 settimane aggiuntive (per il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020) a cui le imprese possono accedere una volta che il precedente plafond interamente autorizzato, e in 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.</p> <p>Analogamente alle altre disposizioni, l'autorizzazione di queste ultime 4 settimane è disciplinata dall'art. 22-ter del D.L. n. 18/2020 (introdotto dall'art. 71 del D.L. n. 34/2020), che dispone un apposito finanziamento per l'intero periodo aggiuntivo.</p> <p>Nello stesso comma 1 viene reintrodotta l'obbligo di accordo nei casi di chiusura dell'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica, la cui esclusione era</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>stata inserita dalla legge n. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020.</p> <p>Al comma 3 dell'art. 22 viene incrementato l'importo del tetto massimo di spesa per il trattamento in esame, riguardante pertanto il periodo di 9 settimane autorizzate dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, da 3.293,2 milioni di euro 4.936,1 milioni di euro.</p> <p>E' inoltre differita, dal 23 febbraio al 25 marzo 2020, la data entro la quale i lavoratori beneficiari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti.</p> <p>Al comma 4 dell'art. 22 la disposizione, introdotta con la legge di conversione n. 27/2020, che prevede espressamente la competenza del Ministero del Lavoro per le autorizzazioni concernenti domande di CIG in deroga di aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome è soppressa in quanto disciplinata di seguito ai sensi dell'art. 22-quater, norma di nuova introduzione nel D.L. n. 18/2020.</p> <p>Dopo il comma 4 è inserito un ulteriore comma 4-bis recante la disciplina attuativa dei criteri in materia di anticipazione di liquidità di cui all'art. 126 del Decreto e che dispone che, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale con cui si rendono disponibili all'Inps, ai fini dell'art. 22-ter del D.L. n. 18/2020, le risorse di cui al comma 3 non ripartite (o ripartite ma non utilizzate), debbano essere prese in considerazione le risultanze trasmesse settimanalmente dallo stesso Istituto ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, riguardanti le</p>
--	--

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>autorizzazioni e erogazioni concernenti le singole Regioni e Province autonome.</p> <p>Al termine del comma 6 è aggiunta la disposizione che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento della prestazione entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di fruizione.</p>
<p align="center">Art. 71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale</p>	<p>La disposizione in esame prevede l'introduzione all'art. 22 del D.L. n. 18/2020 di tre nuove fattispecie.</p> <p><u>Art 22 ter - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali</u></p> <p>Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro viene istituito un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 di 2.740,8 milioni di euro destinato ad assicurare più ampie forme di tutela, rispetto a quelle istituite a sostegno del reddito dei lavoratori dagli artt. 19 - 22 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, in caso di prolungamento delle ricadute occupazionali dell'emergenza COVID-19.</p> <p>Alle predette risorse hanno accesso anche i Fondi ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, tra cui FSBA.</p> <p>Le risorse potranno essere utilizzate mediante l'adozione, entro il 31 agosto 2020, di uno o più decreti interministeriali dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia di trasferimento delle stesse all'INPS, prevedendo eventualmente il periodo aggiuntivo di 5 settimane di cassa in deroga a quanto già previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020, nonché l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>artt. 19 - 22 per un massimo di 4 settimane da fruire dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.</p> <p><u>Art. 22 quater - Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</u></p> <p>Il comma 1 dispone la competenza dell’Inps ad autorizzare i trattamenti di CIG in deroga oltre le prime 9 settimane su domanda per via telematica, contenente il numero di ore di sospensione per ciascun lavoratore, del datore di lavoro alla sede competente per territorio. La competenza è invece del Ministero del Lavoro in caso di domande di aziende con unità produttive su più Regioni o Province autonome.</p> <p>Ai fini della presentazione della domanda per quanto sopra, il comma 3 stabilisce la stessa scadenza di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, così come riformato dal presente decreto, (entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio del periodo di sospensione), applicabile decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. Prima di tale data la domanda può essere trasmessa alla sede competente dell’Inps.</p> <p>In caso di pagamento diretto, sempre ai fini della presentazione della domanda, il comma 4 fissa invece il termine del giorno 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione.</p> <p>Il termine massimo per l’autorizzazione del trattamento da parte dell’Inps è invece fissato, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, termine entro il quale, inoltre, l’Istituto è tenuto a disporre l’anticipazione del</p>
--	--

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>trattamento (calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo).</p> <p>Il datore di lavoro deve fornire i dati necessari entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione: a seguito di tale comunicazione lo stesso Inps dispone il pagamento del trattamento residuo.</p> <p>Per le domande con pagamento diretto già autorizzate relative ai periodi di sospensione iniziati nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, i datori di lavoro comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.</p> <p><u>Art. 22 quinquies - Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario</u></p> <p>La norma stabilisce che per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, trova applicazione la procedura di cui all'art. 22 quater, comma 3, sopra descritto.</p>
<p align="center">Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</p>	<p>Il congedo parentale straordinario COVID per i lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni, di cui all'art. 23 del D.L. n. 18/2020, viene esteso da 15 a 30 giorni, continuativi o frazionati, fruibili a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>L'estensione del congedo, per effetto dell'art. 18, comma 3, del D.L. n. 18/2020, dovrebbe trovare</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>applicazione anche agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi.</p> <p>In alternativa alla fruizione del congedo parentale di 30 giorni è possibile richiedere uno o più voucher baby sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, utilizzabili anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi all'infanzia.</p> <p>La fruizione del bonus per i servizi integrativi all'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p>
<p align="center">Art. 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>	<p>Il numero di giorni di permesso mensile ai sensi della legge n. 104/1992, analogamente a quanto già previsto per i mesi di marzo ed aprile, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da fruire nell'arco dei mesi di maggio e giugno 2020.</p>
<p align="center">Art. 75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità</p>	<p>La norma prevede la cumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con le indennità di cui agli articoli 27 (600 euro per professionisti e co.co.co.), 28 (600 euro per gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago), 29 (600 euro per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (600 euro per i lavoratori agricoli), 38 (600 euro per i lavoratori dello spettacolo) e 44 (600 euro a titolo di reddito di ultima istanza).</p>
<p align="center">Art. 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Viene esteso da due a quattro mesi (quindi fino al 17 luglio) il periodo di sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (reddito di cittadinanza, NASPI, DISCOLL, integrazioni salariali), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. La sospensione opera anche per alcuni adempimenti relativi al collocamento obbligatorio</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>(chiamata nominativa o stipula di convenzioni) nonché per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato dei lavoratori disoccupati.</p>
<p align="center">Art. 78 Modifiche all'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Fondo per il reddito di ultima istanza</p>	<p>Viene ampliata la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza che, per il 2020, passa da 300 a 1.150 milioni. Il Fondo è volto a garantire un'indennità di 600 euro, anche per i mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p> <p>Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:</p> <p>a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>In merito alla platea dei destinatari si segnala che l'indennità è stata riconosciuta per il mese di marzo 2020 alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020); <p>lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA,</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>venditori a domicilio (Decreto Interministeriale del 30 aprile 2020).</p>
<p align="center">Art. 80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</p>	<p>Viene esteso fino a cinque mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, e pertanto fino al 17 agosto 2020, il blocco dei licenziamenti per motivo economico.</p> <p>In particolare, durante tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è precluso l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto; • in merito ai licenziamenti individuali viene previsto che, fino alla scadenza del suddetto termine di cinque mesi, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge (e riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti). <p>Inoltre, il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, abbia proceduto ad un licenziamento per motivi economici, può, in deroga</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>all'articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta della cassa integrazione, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
<p align="center">Art. 81 Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</p>	<p>La disposizione prevede che i DURC (documenti unici di regolarità contributiva) in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.</p> <p>La norma esclude, quindi, il DURC dalla proroga (introdotta in sede di conversione del D.L. n. 18/2020) per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.</p>
<p>CAPO II ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p>	
<p align="center">Art. 82 Reddito di emergenza</p>	<p>L'art. 82 introduce il Reddito di emergenza ("Rem"), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote ciascuna pari a 400 euro.</p> <p>Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).</p> <p>Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo) ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge (indennità per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge (vedi oltre).</p> <p>Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.</p> <p>Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto</p>
--	---

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>dall'INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto.</p> <p>Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato.</p> <p>Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p align="center">Art. 83 Sorveglianza sanitaria</p>	<p>L'articolo 83 prevede fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.</p> <p>Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.</p> <p>E' inoltre previsto che l'inidoneità alla mansione non può giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>Si tratta quindi di una disposizione che dispone una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, operando un rafforzamento dell'articolo 41 del decreto 81/2008.</p>
<p>Art. 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>L'articolo disciplina le indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro l'erogazione di un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.</p> <p>Si tratta in particolare delle indennità riconosciute alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liberi professionisti e co.co.co; • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (artigiani e commercianti); • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. <p>Con riferimento ai soggetti che non abbiano presentato istanza per il mese di marzo, si prevede che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si decade dalla possibilità di richiedere, per tale mensilità, le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020.</p> <p>Relativamente al mese di maggio di 2020 è invece riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro per le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019);</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto;• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI. <p>Inoltre è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
--	---

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; • i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; <p>gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p>
<p align="center">Art. 86 Divieto di cumulo tra indennità</p>	<p>Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (indennità per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria). Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.</p>
	<p>L'art. 88 prevede, per l'anno 2020, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p align="center">Art. 88 Fondo Nuove Competenze</p>	<p>territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> <p>Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.</p> <p>Alla realizzazione degli interventi formativi possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati che, a tal fine, potranno destinare al Fondo una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.</p> <p>Si tratta di una disposizione la cui portata andrà verificata alla luce dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse la cui</p>
---	--

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>definizione è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p align="center">Art. 90 Lavoro Agile</p>	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.</p> <p>I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<p align="center">Art. 91 Attività di formazione a distanza e conservazione</p>	<p>L'art. 91 in esame consente agli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

<p>della validità dell'anno scolastico o formativo</p>	<p>attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (leFTS) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS), di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.</p> <p>Nel caso in cui le attività didattiche erogate dai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (leFP) e dai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità.</p> <p>Si tratta di una previsione che opera in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per degli ambiti di istruzione e formazione a competenza regionale, rispetto ai quali rientra anche l'istituto dell'apprendistato di tipo duale.</p>
<p style="text-align: center;">Art.92 Disposizioni in materia di NASPI e DIS- COLL</p>	<p>L'art. 92 prevede che la proroga di ulteriori due mesi per la NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</p>	<p>In deroga all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>febbraio 2020 anche senza indicazione delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p align="center">Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro</p>	<p>L'articolo in esame prevede che l'INAIL promuova interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio.</p> <p>Si tratta di contributi alle imprese per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; • apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>Per l'attuazione degli interventi, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. un importo complessivo pari ad 403 milioni euro.</p> <p>L'importo massimo di contributo concedibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti • 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti • 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. <p>Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</p> <p>I contributi previsti dalla norma in esame vanno nella corretta direzione di prevedere un rimborso per gli oneri sostenuti dai datori di lavoro per dpi, attrezzature e dispositivi medici finalizzati a prevenire il contagio.</p>
<p>Art.103 Emersione di rapporti di lavoro</p>	<p>L'articolo stabilisce la possibilità per i datori di lavoro (italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, stranieri) di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.</p> <p>E' inoltre prevista la possibilità per i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>I settori di attività interessati sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;b) assistenza alla persona (badanti);c) lavoro domestico (colf). <p>L'istanza (sia per l'emersione che per il permesso temporaneo) può essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, secondo le modalità che saranno definite con decreto interministeriale.</p> <p>In merito ai canali per la presentazione della domanda, gli stessi differiscono secondo la nazionalità del lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none">• INPS per i lavoratori italiani e per i cittadini UE;• Sportello Unico Immigrazione per i lavoratori stranieri;• Questure, ai soli fini del rilascio del permesso di soggiorno. <p>Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di procedura di emersione;• 130 euro, in caso di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo. <p>E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto interministeriale.</p>
--	--

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>L'accesso alla procedura di emersione comporta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.</p> <p>Tale scudo è tuttavia escluso per i datori di lavoro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per i reati di caporalato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tratta e sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori, droga.</p>
<p>TITOLO V ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI</p>	
<p>Art. 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Si prevede che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziale le PA siano autorizzate al pagamento dei gestori privati di tali servizi utilizzando l'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione suddiviso in 3 distinte quote.</p> <p>La lettera b) del comma 3 prevede la soppressione del riferimento al "trasporto scolastico" dal comma 4-bis dell'art 92 del DL Cura come convertito in legge, che era stato introdotto per tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico prevedendo che non possono essere applicate dai committenti, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali nei</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico.
Art. 115 Fondo di liquidità per il pagamento di debiti commerciali degli enti territoriali	La misura istituisce uno specifico Fondo destinato ad anticipare risorse alle Regioni e agli altri Enti locali per accelerare il pagamento di debiti commerciali, attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, con una dotazione iniziale di 12 MLD di euro per l'anno 2020.
TITOLO VI MISURE FISCALI	
Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici	E' incrementata al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte dei seguenti specifici interventi con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessando l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); 2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione , con efficienza almeno pari alla classe

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici).</p> <p>La fruizione della detrazione prevede 5 rate annuali di pari importo.</p> <p>La detrazione, sempre con aliquota pari al 110% da suddividere in 5 quote annuali, spetta anche in relazione agli interventi di ristrutturazione antisismica, sostenuti dai medesimi soggetti. Sono esclusi dall'agevolazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.</p>
--	---

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

<p>Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p>	<p>E' introdotto un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati in un apposito allegato, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. L'agevolazione spetta nella misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate disciplinerà le modalità di monitoraggio dell'utilizzo dei fondi stanziati a 2 miliardi di euro per il 2021</p>
<p>Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo</p>	<p>Per i soggetti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia ed antisismica (cd. Bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate) si introduce la possibilità, in via sperimentale per gli anni 2020 e 2021,</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p>dovuto e in credito d'imposta cedibile</p>	<p>di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi. I soggetti beneficiari della detrazione possono, altresì, cedere la detrazione direttamente a terzi. Il credito d'imposta ceduto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ed è fruibile dall'anno successivo alla cessione.</p>
<p align="center">Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</p>	<p>In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, è introdotta dall'articolo 122 la possibilità per il soggetto che beneficia dei crediti d'imposta introdotti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le disposizioni si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; • credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda di cui all'articolo 28; • credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125;

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120
Art. 123 Soppressione delle clausole di salvaguardia	<p>Si abroga la misura che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'innalzamento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti per autotrazione.</p> <p>La misura comporta un onere a carico del bilancio dello Stato di 19,8 mld. di euro nel 2021; di 26,7 nel 2022; di 27 mld. nel 2023.</p>
Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	<p>Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale si applica l'aliquota IVA al 5%.</p> <p>Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA con diritto alla detrazione dell'imposta.</p>
Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione	<p>E' riconosciuto, per il 2020, un credito d'imposta sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza per l'emergenza COVID-19 a favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione e degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito è stabilito nella misura del 60% delle spese sostenute con un limite del credito di 60mila euro. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<ul style="list-style-type: none"> b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
<p align="center">Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</p>	<p>E' prorogata la ripresa dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza COVID-19 (DL 9/2020, DL 18/2020 e DL 23/2020). In particolare, i termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>
<p align="center">Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione</p>	<p>E' prorogata la ripresa dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza COVID-19 (DL 9/2020, DL 18/2020 e DL 23/2020). In particolare, i</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p>per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p>	<p>versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>
<p>Art. 133 Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate</p>	<p>Il comma 1, lett. a) prevede il differimento al 1° gennaio 2021 (era prevista dal 2 luglio 2020) dell'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti per singolo impiego (MACSI – c.d. plastic tax)</p>
<p>Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</p>	<p>Rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Era già stata prevista, da ultimo nella legge di bilancio per il 2020, una proroga che viene affiancata dalla possibilità di un'ulteriore rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sono stabilite nella misura dell'11%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020.</p>
<p>Art. 138 Allineamento dei termini approvazione delle tariffe</p>	<p>Vengono unificati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine concernente il bilancio di previsione (31 luglio 2020).</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p>e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020</p>	<p>Per il termine per l'IMU, da ultimo il comma 779 della Legge 160 del 2019 – Legge di Bilancio per il 2020 – ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo. Per la TARI il termine è slittato di 30 giorni rispetto alla scadenza precedente (30 giugno)</p>
<p>Art. 139 Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19</p>	<p>Sono rafforzate le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria post COVID-19. Si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'Economia e delle Finanze e agenzie fiscali stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenti offerti ai contribuenti favorendo, ove possibile, la fruizione on line dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini e alle imprese nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell'attuale congiuntura.</p>
<p>Art. 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</p>	<p>Proroga al 1° gennaio 2021 l'avvio generalizzato dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi garantendo, comunque, la memorizzazione e la registrazione dei predetti dati, nonché l'emissione di documenti di certificazione degli stessi. Viene consentito agli esercenti con volume d'affari inferiore a 400mila euro e non ancora dotati di registratore telematico, di adeguare il proprio registratore di cassa o dotarsi di un registratore telematico in tempi più lunghi. E', inoltre, prorogata al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo di emettere scontrini fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (comma 1).</p>
<p align="center">Art. 141 Lotteria dei corrispettivi</p>	<p>E’ prorogato al 1° gennaio 2021 il termine a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi (invece del 1° luglio 2020).</p>
<p align="center">Art. 142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA</p>	<p>L’avvio sperimentale del processo relativo alla predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte delle Agenzia delle entrate è rinvio alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021</p>
<p align="center">Art. 143</p>	<p>Prorogata al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.</p>
<p align="center">Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e</p>	<p>Sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre o in 4 rate mensile di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

formale delle dichiarazioni	
Art. 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione tra il credito di imposta e il debito iscritto a ruolo
Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24	E' elevato, per il 2020, a 1 mln. di euro (dagli attuali 700.000 euro) il limite annuo dei crediti compensabili tramite F 24
Art. 148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	<p>Gli ISA vengono adeguati al mutato contesto economico. L'articolo 148, al secondo comma, ha lo scopo di rendere più efficace l'analisi del rischio basata sugli esiti degli ISA per i controlli da effettuare sull'anno di imposta 2018 e 2020, corroborandone i risultati rispettivamente con gli esiti dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019 e con quelli per i periodi di imposta 2018 e 2019.</p> <p>Si prevede, inoltre, lo spostamento dei termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.</p> <p>Per il periodo di imposta 2020 si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi di imposta 2018 e 2019.</p>
Art. 149	E' prorogato al 16 settembre il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p align="center">Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta</p>	<p>versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazioni.</p> <p>La disposizione si applica per gli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Il dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese. La prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre</p>
<p align="center">Art. 150 Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto</p>	<p>La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.</p>
<p align="center">Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973</p>	<p>Si prevede la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti della PA anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari ad almeno 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento.</p>
<p align="center">Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</p>	<p>Sono introdotte una serie di modifiche all'articolo 68 del DL 18/2020 relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono differiti dal 31 maggio al 31 agosto 2020; • per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché in 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> • è differito al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della cd. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.
Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziaria 2019	Si anticipa al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019.
Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali	Si prevede la proroga dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio e la data del 31 luglio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
<p>TITOLO VIII MISURE DI SETTORE Capo I Misure per il turismo e la cultura</p>	
Art. 176 Tax credit vacanze	E' riconosciuto per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020 , in favore dei

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.</p> <p>Il credito dovrà essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 nella misura di 500 euro per nucleo familiare, di 300 euro per nuclei familiari di due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.</p>
<p align="center">Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</p>	<p>Si prevede l'esenzione dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e per gli stabilimenti termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria castale D/2 e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici ecc.</p> <p>Fondo di 130 mln. di euro</p>
<p align="center">Artt. 178 e 179 Fondo turismo e Fondo per la promozione turistica Italia</p>	<p>L'articolo 178 istituisce un Fondo per il turismo con una dotazione iniziale di 50 MLN di euro per l'anno 2020, incrementato di 100 MLN di euro per il 2021 finalizzato a sostenere interventi di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche.</p> <p>L'articolo 179 istituisce un Fondo per favorire la ripresa di flussi turistici nazionali con una dotazione iniziale di 20 MLN di euro per il 2020, rimandando ad uno specifico provvedimento attuativo successivo l'individuazione specifica delle iniziative da sostenere.</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p align="center">Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia</p>	<p>E' istituito un Fondo di 100 mln. di euro per ristorare parzialmente i comuni per le minori entrate dovute alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p align="center">Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio</p>	<p>Si prevede per gli esercenti delle attività di ristorazione, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono temporaneamente esonerati (dal 1° maggio al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Sono, inoltre, previste, semplificazioni per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento di superfici già concesse.</p>
<p align="center">Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico</p>	<p>Al comma 1 si prevede un fondo di 25 mln. di euro per la concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator. Al comma 2 si prevede, per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi di beni del demanio marittimo, che per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti il rapporto concessorio già in atto.</p>
<p align="center">Capo II Misure per l'editoria</p>	

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

<p align="center">Art.186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</p>	<p>E' innalzata, dal 30% al 50% il credito di imposta in investimenti pubblicitari introdotto dall'art. 98 del DL Cura Italia (18/2020) per il 2020 come un regime straordinario. A tal fine il tetto di spesa è innalzato a 60 mln. di euro per il 2020.</p>
<p align="center">Capo III Misure per le infrastrutture e i trasporti</p>	
<p align="center">Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</p>	<p>Si prevede l'istituzione presso il MIT di un Fondo con 500 mln. di euro per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di servizio pubblico. Il fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio.</p>
<p align="center">Art. 201 Fondo Salva-opere</p>	<p>Si prevede un incremento della dotazione del Fondo Salva-opere – previsto dal DL 34 del 2019 con 12 mln. di euro nel 2019 e 33,5 mln. di euro nel 2020 – di 40 mln. di euro per il 2020 al fine di garantire il completamento delle stesse opere.</p>
<p align="center">Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici</p>	<p>Si prevedono alcune misure per dare impulso al settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35 del Codice Appalti può essere elevato al 30% nei limiti delle risorse disponibili (comma1); • le stazioni appaltanti possono riconoscere (ex art. 35 comma 18 Codice Appalti) un'anticipazione del 30% del valore delle prestazioni ancora da eseguire anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>dell'anticipazione contrattualmente prevista nei limiti delle risorse disponibili. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali (comma 2);</p> <ul style="list-style-type: none">• anche in deroga alle clausole contrattuali, il direttore dei lavori adotta in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento lavori entro 10 giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento ed il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dall'emissione del certificato di pagamento (comma 3, lett. a);• il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori (in relazione all'obbligo per gli stessi di attenersi alle misure di contenimento di cui ai Protocolli per i cantieri edili) a valere sulla stazione appaltante avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi (comma 3, lett. b);• ove il rispetto delle misure di contenimento impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture questa costituisce causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 107 del
--	---

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	<p>Codice degli Appalti. Qualora il rispetto delle misure di contenimento impedisce di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, questa costituisce circostanza non imputabile all'esecutore. Infine, in considerazione della qualificazione della pandemia COVID-19 come "fatto notorio" e della cogenza delle misure di contenimento non si applicano gli obblighi di comunicazione all'ANAC e le sanzioni relative in un'ottica di semplificazione (comma 3, lett. c)</p>
<p align="center">Art. 210 Disposizioni in materia di autotrasporto</p>	<p>Si prevede un incremento di 20 mln. di euro delle risorse assegnate per il 2020 al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.</p>
<p align="center">Capo VII Misure per l'ambiente</p>	
<p align="center">Art. 227 Sostegno alle zone economiche ambientali</p>	<p>L'art. 227 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che operano nelle ZEA (Zone Economiche Ambientali o Parchi Nazionali) ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.</p> <p>La limitazione delle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali colpisce soprattutto l'insieme delle</p>

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>imprese turistiche (strutture ricettive, ristorazione) che, operando all'interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva dovendo preservare la tutela dell'ambiente e della biodiversità.</p>
<p>Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile</p>	<p>Per i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti è riconosciuto un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.</p> <p>Necessita di un decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il MEF, entro 60 giorni per le modalità ed i termini per l'ottenimento del beneficio.</p> <p>Incremento dello stanziamento di 50 mln. di euro (per un totale di 120 mln. nel 2020)</p>
<p>Capo XI Coesione territoriale</p>	
<p>Art. 243 Fondo di sostegno delle attività economiche nelle aree interne</p>	<p>La misura incrementa il Fondo per le aree interne di 60 MLN di euro per il 2020 e di 30 MLN di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022, destinato a garantire ai Comuni delle aree interne di intervenire con misure di sostegno</p>

**DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020**

	delle attività economiche artigianali e commerciali colpite dall'emergenza COVID-19.
Art. 244 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	<p>Per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è prevista una maggiorazione della misura del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (in via ordinaria 12%) al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10mln. al 45%; • per le medie imprese (50-249 dipendenti e con un fatturato di 10 mln) al 25%; • per le grandi imprese (più di 250 dipendenti e con un fatturato di 50 mln. o un totale di bilancio di 43 mln.) al 25%.
Art. 245 Sostegno ai beneficiari dell'agevolazione "Resto al Sud"	<p>E' previsto un contributo a Fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante per i fruitori dell'agevolazione "Resto al Sud" pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero professionali individuali; • 10.000 euro per ciascun socio fino ad un massimo di 40.000 euro per impresa. <p>Possono accedere al contributo, erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse le cooperative, in possesso di determinati requisiti.</p>
Art. 264	Si prevede il rafforzamento dell'autocertificazione e sui relativi controlli e sanzioni . In particolare si introduce:

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

<p>Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> - un intervento temporaneo fino al 31 dicembre 2020 (co. 1); - un intervento a a regime (co .2) <p>L'intervento "transitorio", fino al 31 dicembre 2020, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per ottenere un beneficio, un'indennità, un contributo possano essere autocertificati (lett. a); - il termine di 3 mesi per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti (oggi sono previsti 18 mesi), salvo siano stati adottati sulla base di autocertificazioni false o mendaci (lett b); - in caso di SCIA, la PA ha ulteriori 3 mesi di tempo per adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata (lett. c); - si restringono i casi in cui è ammessa la revoca dei provvedimenti che riconoscono un beneficio, un'indennità, un contributo. Questo sarà possibile solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute (oggi può essere revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) (lett. d); - si semplifica la realizzazione di interventi, anche edilizi, volti a ottemperare alle misure di sicurezza anti-Covid. Le opere devono tuttavia essere "contingenti e temporanee" e vanno comunicate con una CILA (quindi asseverata da un tecnico) al Comune, superando eventuali permessi, autorizzazioni, etc. (lett. f).
--	--

DDL di conversione del DL RILANCIO
SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE
DL 34 del 19 maggio 2020

	<p>L'intervento "a regime" prevede, invece, che:</p> <ul style="list-style-type: none">- i controlli a campione sulle autocertificazioni (già previsti dalla legge) siano effettuati "in maniera proporzionale al rischio e all'entità del beneficio" e che possano essere effettuati "anche successivamente all'erogazione dei benefici" (lett. a, punto 1);- siano rafforzate le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, prevedendo: il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per 2 anni e l'aumento (fino alla metà) della sanzione penale prevista dal Codice penale (lett. a, punti 2 e 3);- vengono previsti accordi quadro tra PA e gestori di servizi pubblici per la fruizione dei dati in possesso della PA (lett. b)- sia nulla ogni sanzione per omessa esibizione di documenti già in possesso di una PA (lett. d).
--	---